

(n. 3)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Barbagallo, Arancio, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri, Lupo, Sammartino

il 27 dicembre 2017

Legge sulla montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane

----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il 24,5 per cento del territorio siciliano, quasi un quarto, è montuoso. E' noto-rio come le popolazioni montane della nostra regione vivano un profondo disagio sociale ed economico, acuitosi notevolmente durante gli ultimi anni a causa della gravità della crisi.

Emigrazione e spopolamento progressivo, ristagno delle attività economiche, abbandono del territorio costituiscono fenomeni che sembrano inarrestabili.

Le cause di tali fenomeni appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali, sia pubblici che privati, alla grave carenza di infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di carattere stradale e ferroviario, ma anche per quelle immateriali, nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione. Il territorio è estremamente fragile determinando fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi. Tutto ciò ha delineato un contesto di

grave marginalità dei territori montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali che va arrestato rafforzando ed incentivando la presenza dell'uomo.

Nei territori montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche ed irripetibili. Tali risorse costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena cogliere con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive.

Il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane è strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul territorio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici.

Il presente disegno di legge si propone di individuare strumenti ed azioni che consentano ai territori montani uno sviluppo equilibrato rivolto alla valorizzazione delle peculiarità territoriali in un'ottica innovativa, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

Tra gli strumenti che riteniamo più adeguati c'è indubbiamente la leva delle agevolazioni fiscali. Mutuando la normativa riferibile alle Zone franche urbane, si procede, col presente disegno di legge, alla istituzione delle Zone franche Montane per recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul territorio montano.

Ai fini della individuazione delle zone in questione potrebbe adottarsi la definizione di "Aree di montagna particolarmente svantaggiate" già adottata dal CIPE alla stregua della quale sono così definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria.

Va comunque precisato che tale forma di incentivazione ai sensi dell'articolo 108 TFUE deve essere verificata in termini di compatibilità con il regime di aiuto le cui valutazioni sono affidate alla Commissione UE avuto riguardo anche a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune UE.,

Per quanto concerne la provvista finanziaria le risorse possono essere rinvenute, al pari di quanto avvenuto per le Zfu, nel Fondo di sviluppo e coesione e, possibilmente, anche nella nuova programmazione europea.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, in armonia con la normativa statale e comunitaria, garantisce e promuove lo sviluppo socio-economico dei territori montani.

2. La Regione concorre, insieme con i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti e ai Comuni, ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei territori montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche.

3. Le politiche territoriali di sviluppo mirano in particolare a:

a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale;

b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale;

c) contenere lo spopolamento;

d) favorire l'occupazione giovanile;

e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali;

f) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo;

g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l'artigianato, il commercio;

h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai comuni ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali regionali a prevalente territorio montano.

Art. 3.

Territori montani

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su propo-

sta dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Fondo unico per la montagna

1. Per le finalità di cui alla presente legge si utilizzano le risorse previste nel "Fondo regionale per la montagna", apposite risorse previste nel Fondo per lo Sviluppo e Coesione, nonché risorse statali o di altri enti pubblici.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale a favore degli stessi enti locali.

3. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dalla Regione ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane che lo utilizzano, sulla base di una programmazione annuale approvata dai competenti organi deliberanti, a favore dei comuni montani.

Art. 5.

Piani di sviluppo dei territori montani

1. Ai fini dello sviluppo delle attività economiche e del miglioramento dei servizi, i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti adottano i piani di sviluppo specifici per i singoli territori montani.

2. I piani individuano, partendo dall'analisi dei bisogni e delle criticità presenti nei territori, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della vita, all'incremento dell'occupazione e delle attività produttive, all'accessibilità dei servizi essenziali, al riassetto idrogeologico ed alla gestione e conservazione del patrimonio naturale e monumentale e definiscono su tale base, indicando i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare, individuando i risultati attesi.

3. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale secondo modalità di intervento integrate coerenti con gli atti di programmazione locale e regionale.

4. L'integrazione degli interventi è attuata tramite il coordinamento di tutte le politiche, risorse e progetti che insistono su uno stesso territorio, nonché tra settori e territori differenti, al fine di potenziare i vantaggi derivanti dalle risorse attivate.

5. La programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi sono realizzate attraverso il procedimento della programmazione negoziata.

Art. 6.

Mobilità e Trasporti Mobilità e Trasporti

1. L'Assessorato regionale ai trasporti e alla mobilità, sentiti i Comuni, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti, elabora un piano di durata triennale per il trasporto nelle aree montane e pedemontane teso a

garantire il diritto alla mobilità della popolazione per motivi di studio e/o lavoro, nonché a rendere accessibile il territorio interessato anche per finalità economiche e turistiche.

2. Per le zone sprovviste di collegamenti per mezzo di servizi pubblici di trasporto, possono essere previsti servizi alternativi.

Art. 7.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, i Comuni territorialmente competenti adottano misure tendenti a favorire l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora attuale da comuni non montani, o da altra dimora in Italia o all'estero, a comuni montani aventi le caratteristiche indicate all'articolo 2.

Art. 8.

Agricoltura di montagna

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea promuove lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della zootecnia, quali strumento di presidio del territorio e consolidamento della presenza antropica nei territori montani.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sostiene il rafforzamento delle aziende agricole e zootecniche promuovendo l'innovazione, la riconversione, l'accesso al mercato, nonché il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani anche attraverso formule innovative, ovvero azioni di tutoraggio e attivazione di servizi di supporto per lo start-up di nuove imprese.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva l'associazionismo tra produttori agricoli e zootecnici, le filiere agricole e agro-alimentari, con particolare riferimento a quelle con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale.

Art. 9.

Tutela dei prodotti tipici

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani e valorizzare i prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) N. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, è istituito, presso l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea l'Albo dei prodotti di montagna siciliani, al quale sono iscritte le produzioni di materie prime, o trasformate, purché originate nei comuni di montagna.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono utilizzare la menzione aggiuntiva “prodotti di montagna siciliana” anche se aggregate a più vasti organismi di tutela.

Art. 10.

Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane

1. L'Assessorato regionale per le attività produttive, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali quali autentiche espressioni della montagna siciliana e definisce le azioni promozionali e di sostegno.

2. I Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti definiscono entro il 31 dicembre di ogni anno gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo in armonia con le linee generali tracciate dalla Regione.

Art. 11.

Immobili abbandonati

1. I Comuni montani, previo accordo con i soggetti proprietari, predispongono un piano di utilizzazione dei beni immobili abbandonati da destinare al sostegno delle imprese giovanili o ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, artistiche, culturali, turistiche, formative o ricreative.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Banca della Terra”.

Art. 12.

Allacciamenti telefonici ed elettrici

1. La Regione sottoscrive convenzioni con Poste Italiane al fine di assicurare i servizi postali nelle aree montane.

Art. 13.

Recupero dei manufatti ferroviari

1. La Regione, i Liberi consorzi comunali, le Città metropolitane e i comuni possono stipulare intese per il recupero delle stazioni ferroviarie disabilite o non presidiate da concedere in comodato d'uso a favore delle associazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, punti di informazione turistica, centri di educazione ambientale, sportelli del cittadino. La Regione promuove altresì intese con agenzie di sviluppo e le Ferrovie dello Stato per utilizzare tali edifici come sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

Art. 14.

Sviluppo del turismo montano

1. Il Presidente della Regione con proprio decreto, previa delibera di Giunta, adotta un piano per una efficace strategia di sviluppo turistico dei territori montani fondata sull'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni tipiche,

compresi i prodotti dell'enogastronomia locale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse, e finalizzata ad incrementare le capacità di ospitalità, le strutture sportive, i servizi all'utente, le iniziative ricreativo-culturali.

2. L'assessorato regionale al turismo incentiva iniziative per l'ideazione e l'implementazione di progetti innovativi nel turismo in ambito montano anche attraverso la creazione di reti e network tra enti ed operatori di settore.

3. L'assessorato regionale al turismo interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionali siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti.

Art. 15.

Sistema formativo

1. La Regione, i Liberi consorzi comunali, le Città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani mediante conclusione di accordi di programma.

2. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.

3. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine l'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

Art. 16.

Efficienza energetica

1. La Regione può concedere agevolazioni a favore dei residenti nei comuni montani per la realizzazione ed il mantenimento di piccoli generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Art. 17.

Servizi sanitari

1. L'assessore regionale per la salute provvede con proprio decreto a garantire nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Predispose altresì un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate nelle zone montane della Regione.

2. La Regione provvede all'attuazione del progetto anche avvalendosi della rete del Sistema informativo montagna (SIM).

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è vincolata un quota pari allo 0,3 per cento del fondo sanitario regionale.

Art. 18.

Distribuzione di carburanti

1. La Regione, sentiti i Liberi consorzi comunali e le Città metropolitane territorialmente competenti, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, può determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

Art. 19.

Istituzione Zone Franche Montane (ZFM)

1. Nei territori indicati dall'articolo 2 sono individuate Zone Franche Montane (ZFM) secondo i criteri previsti dalla vigente legislazione statale in materia di zone franche.

2. Le risorse necessarie al finanziamento delle agevolazioni previste per le finalità di cui al comma 1 sono reperite, previo accordo col Governo statale, dal Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.

3. Alle zone franche montane si applicano le norme della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 67, di istituzione di Zone franche urbane, ulteriori rispetto a quelle selezionate con la delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008. La Regione in sede di accordo di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le disposizioni applicative della presente legge.

Art. 20.

Contributi finanziari in favore delle piccole e microimprese nelle ZFM

1. Le piccole e microimprese, come individuate dalla normativa europea, che hanno sede o che iniziano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità dell'articolo 23 (di cui agli articoli 2 e 3), usufruiscono di un contributo in favore di progetti di investimento, come definiti dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 luglio 2013, nella forma del credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, nei limiti del fondo di cui all'articolo 23, a tal fine vincolate.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono erogate in prima applicazione in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni di cui ai regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013.

3. Resta salva la possibilità di superare le soglie di cui al comma 2, secondo le norme contenute nella legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto della normativa europea.

Art. 21.

Contributi finanziari in favore delle imprese nelle ZFM

1. La Regione concede un contributo in favore di progetti di investimento nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano nuovi investimenti nel territorio delle ZFM, per un importo, per le imprese operanti nel settore del turismo, non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 4 milioni. Per le imprese non operanti nel settore turismo, l'importo è determinato nel modo seguente:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 22.

Erogazione dei benefici

1. Ai fini della erogazione dei benefici di cui agli articoli ~~23, 24 e 25~~ (20 e 21), la Regione concede priorità alle aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75 per cento della media nazionale, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.

2. Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa, ai soli fini della individuazione delle risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente deter-

minato l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali europee

Art. 23.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione